

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Cadolini.

Chi intende approvarla, sorga.

(Dopo prova e controprova, l'articolo è rigettato.)

**SANGUINETTI.** Domando la parola per isvolgere il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Prima c'è l'articolo della Commissione; il suo è un'aggiunta; del resto svolga, se vuole, il suo emendamento.

**SANGUINETTI.** Non dico che poche parole.

Sta in fatto che la Commissione ha creduto, nella vendita dei boschi, di dover far cenno che gli acquirenti sarebbero stati obbligati ad attenersi a quanto prescrive la legge forestale.

Ora in alcune provincie esiste la legge forestale e per quelle l'emendamento della Commissione è efficace; in altre provincie poi la legge forestale non esiste.

Ora io domando alla Commissione: credete voi che le prescrizioni della legge forestale in questa parte siano utili o no? Se non sono utili dovete lasciare ovunque facoltà assoluta agli acquirenti di disporre dei boschi come loro talenta e non dovete far cenno di questa restrizione; se credete che questa restrizione è necessaria, che sia nell'interesse generale dello Stato, allora non so perchè non vogliate che si estenda a tutto lo Stato.

È vero che la legge forestale o di queste o di altre provincie non si può con questa legge estendere a tutto lo Stato perchè è questione gravissima, perchè sono leggi che possono e devono essere riformate, ma per questo appunto io ho creduto di dover prendere una via di mezzo, dando facoltà al Ministero di apporre nei casi speciali alcune condizioni nei capitolati d'appalto, le quali condizioni possono essere richieste dall'interesse generale.

Non vi è dubbio che la legge forestale varia da luogo a luogo; che ci può essere una foresta la quale per la natura del luogo abbia bisogno di essere conservata; vi può essere una foresta che voi non potete permettere che sia distrutta collo sradicamento dei ceppi. In questo caso il ministro consultando la deputazione provinciale, illuminandosi in quel modo che meglio crederà, potrà nei capitolati d'appalto dire che si vendano questi boschi, ma colla tale e colla tal'altra condizione, insomma con alcuni vincoli.

Nè vale il dire, o signori, che questi vincoli noi li lasciamo alla legge, poichè prima che questa legge sia discussa e votata, può essere che questi boschi siano distrutti e che la legge rimanga assolutamente inefface.

L'onorevole Pepoli certamente non ignora che dal 1848 a questa parte tutti i ministri di agricoltura e commercio o quelli che ne facevano le veci hanno compilati dei progetti di legge che non hanno nemmeno avuto l'onore della discussione in Parlamento: ora non credo che sia tanto facile la compilazione nè la discussione di un progetto di legge simile in materia forestale, quindi sarà una cosa che andrà in lungo e potrebbe avvenire

che prima che venisse quella legge i beni, le foreste demaniali fossero distrutte.

In conseguenza, io dico, il mio emendamento non dà che una facoltà al Ministero di mettere condizioni, ma non l'obbliga; per conseguenza spero che il Ministero accetterà questo emendamento e che nell'interesse del paese lo accetterà anche la Camera.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non posso accettare l'aggiunta del deputato Sanguinetti, per la semplice ragione che, se venisse posta quest'aggiunta, per cui sia fatta al Governo facoltà d'inserire nei capitolati condizioni speciali per ciò che riguarda le foreste, sarebbe per seguirne che trattandosi di altri beni non si potesse per avventura in altre circostanze imporre qualche altra particolare disposizione.

Vi sarà, per esempio, un terreno lungo un fiume, vi possono essere mille e mille vincoli e condizioni necessarie d'imporsi per gl'invalveamenti, per derivazioni d'acqua e via via dicendo.

Quindi, senza entrare nel merito della questione di cui parlava l'onorevole Sanguinetti, io dichiaro che intendo che, nella vendita di questi beni, debba essere completa nel Governo la facoltà d'imporre quelle speciali condizioni che fossero richieste dalla natura speciale dei beni e dalla posizione in cui sono collocati.

Per conseguenza il caso accennato dall'onorevole Sanguinetti non sarebbe che una particolarità, e non è punto conveniente mettere in una legge un caso eccezionale.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Morandini.

**MORANDINI.** Rinunzio alla parola dopo quanto ha detto l'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

**CADOLINI.** Parmi che all'obbiezione fatta dall'onorevole ministro delle finanze si potrebbe rispondere coll'introdurre una piccolissima correzione nell'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, cioè invece di dire: *che si dà facoltà al Ministero*, dire invece: *dovrà*.

Quando si dica che il Ministero dovrà mettere queste condizioni io credo che non sussisterebbe più l'eccezione fatta dall'onorevole ministro delle finanze, il quale diceva che colla facoltà di mettere questa condizione parrebbe si volesse escludere nel Ministero la facoltà di mettere delle altre. Io credo che per l'utilità, per l'interesse pubblico di conservare le foreste sia necessario quest'emendamento. E qui osserverò che non è precisamente, come diceva l'onorevole Cini, che obbligando un proprietario a conservare le foreste, questi non avrà altro utile che l'ombra quando c'è il sole. Io non posso ammettere questo sistema, inquantochè le foreste producono le ghiande.

Si fanno i tagli parziali, che non pregiudicano per nulla i tagli ordinari. Dunque, io credo che non sussistano gli argomenti accennati dall'onorevole Cini e da altri onorevoli preopinanti, i quali dicono che questo ar-